

Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
modifiche alla L.R. 21 ottobre 2011 n. 12.
art. 8 comma 11

Art. 8

(Norme urgenti in materia di sanità pubblica)

1.

Dopo il [comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27](#) (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

<<2 bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.>>.

2.

Al [comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012](#) le parole << del comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << dei commi 2 e 2 bis >>.

3.

Al [comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012](#) le parole << della deliberazione >> sono sostituite dalle seguenti: << delle deliberazioni >> e le parole << edili e impiantistici >> sono soppresse.

4.

Al [comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012](#) le parole << nel comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << nei commi 2 e 2 bis >>.

5.

(ABROGATO)

6.

Al [comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20](#) (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo la parola << sede >> sono inserite le seguenti: << legale o operativa >>.

7.

Dopo il [comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2012](#) è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.>>.

8.

Il [comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2012](#) è sostituito dal seguente:

<<1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.>>.

9.

Alla [lettera b\) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2012](#) le parole << di ricovero e custodia >> sono soppresse.

10.

Al [comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 20/2012](#) dopo le parole << comma 2 >> sono aggiunte le seguenti: << e di cui all'articolo 23, comma 2 >>.

11.

Al [comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12](#) (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), le parole << anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà >> sono soppresse e

dopo la parola << familiari >> sono inserite le seguenti: << anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà >>.

12.

(ABROGATO)

Note:

[1](#) Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 6/2013

[2](#) Comma 12 abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 33/2015